

D.P.C.M. 30 dicembre 1999 (1).

Proroga delle misure di protezione temporanea da assicurare agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del *D.P.C.M. 12 maggio 1999* e predisposizione di programmi coordinati di rimpatrio (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2000, n. 29.

(2) Per la cessazione delle misure di protezione temporanea di cui al presente decreto, vedi il D.P.C.M. 1° settembre 2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 20 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;

Considerato che con *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999* sono state adottate misure straordinarie di protezione umanitaria in favore di persone provenienti dall'area balcanica ed in particolare dal Kosovo in relazione alla crisi bellica che ha coinvolto quei territori nei primi mesi del 1999;

Considerato che, a seguito della cessazione del conflitto, la maggior parte dei profughi ha fatto volontario rientro nelle zone di residenza o provenienza, ma che alcuni di detti stranieri sono ancora presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione temporanea;

Considerata l'impossibilità per molti di essi di rientrare in quelle zone a causa di carenze alloggiative, scarse condizioni di sicurezza e avverse condizioni climatiche dovute all'attuale periodo invernale;

Considerata pertanto la necessità di prorogare la protezione a suo tempo concordata a tali stranieri anche in relazione alle indicazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati;

Ritenuto necessario definire linee di intervento per un programma coordinato di rimpatrio assistito da iniziare nella primavera prossima;

Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale;

Decreta:

1. Proroga del termine delle misure di protezione umanitaria.

1. I permessi di soggiorno rilasciati a norma dell'art. 2, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999* sono prorogati, per i destinatari dello stesso decreto tuttora presenti nel territorio dello Stato, fino al 30 giugno 2000.

2. Sono fatte salve le disposizioni del decreto di cui al comma 1 compatibili con la proroga disposta dal presente decreto, ivi comprese, se necessarie, quelle relative all'attività di accoglienza e assistenza (3).

(3) Per la cessazione delle misure di protezione temporanea di cui al presente decreto, vedi il D.P.C.M. 1° settembre 2000.

2. Programmi di rimpatrio.

1. Il Ministro dell'interno, d'intesa con le Amministrazioni interessate e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati ed in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altre associazioni umanitarie, promuoverà, a decorrere dal 1° aprile 2000, una campagna di informazione e sensibilizzazione finalizzata ad un programma di rimpatrio dei profughi presenti sul territorio nazionale, con inizio il 1° luglio 2000 e termine 31 agosto del medesimo anno, assicurando il pieno rispetto della dignità degli interessati e della loro sicurezza e garantendo, ove necessario, interventi di sostegno nella fase di ristabilimento.

2. Sono assicurati, altresì, interventi di assistenza ai profughi che intendono comunque rimpatriare volontariamente nei propri territori entro il 30 giugno 2000 (4).

(4) Per la cessazione delle misure di protezione temporanea di cui al presente decreto, vedi il D.P.C.M. 1° settembre 2000.

3. Disposizioni finanziarie.

1. Agli interventi per l'anno 2000 conseguenti all'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del capitolo 2356 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2000, nei limiti delle risorse preordinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 20 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del medesimo *decreto legislativo n. 286 del 1998* (5).

(5) Per la cessazione delle misure di protezione temporanea di cui al presente decreto, vedi il D.P.C.M. 1° settembre 2000.